



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 maggio 2017
(OR. en)

XT 21016/17

LIMITE

BXT 24

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

DECISIONE (UE, Euratom) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord per concludere un accordo
volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea.
- (2) Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) e stabiliscono le posizioni e i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.
- (3) Alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrebbe negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione ("accordo di recesso"). Inoltre, durante tutto l'arco dei negoziati si applicheranno le modalità procedurali stabilite nella dichiarazione dei 27 capi di Stato o di governo del 15 dicembre 2016 e approvate dal Consiglio europeo negli orientamenti del 29 aprile 2017.
- (4) I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (5) È pertanto opportuno avviare immediatamente i negoziati in vista della conclusione di un accordo di recesso.

- (6) Il 5 aprile 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che ne stabilisce la posizione riguardo ai negoziati sul recesso.
- (7) È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di recesso e designarla negoziatore dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 TUE si applica alla Comunità europea dell'energia atomica.
- (9) In seguito alla notificazione ai sensi dell'articolo 50 TUE, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio o che lo riguardano

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione, negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, ed è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente
